



1480 / 13

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

ACM

composta da:

dott. Mario Gentile

- Presidente -

Sent. n. sez. 7744

dott. Renato Grillo

dott. Giovanni Amoroso

- Relatore -

CC - 06/12/2012

dott. Silvio Amoresano

R.G.N. 18390/2012

dott. Sante Gazzara

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da BEGU ANDI, nato a Peshkopi in Albania il 27 ottobre 1975,

avverso la ordinanza del 5 marzo 2012 del tribunale di Bologna,

Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Giovanni Amoroso;

Considerato che il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Aldo

Policastro ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

udito l'avvocato Circolo Centroni per il ricorrente che ha concluso per

l'accoglimento del ricorso;

la Corte osserva:

RITENUTO IN FATTO

1. BEGU ANDI, imputato nel procedimento n. 15088/07 R.G.N.R presso il Tribunale di Bologna in relazione ai reati p.e.p. dagli artt. 74 I, II e III comma d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, 110 c.p. e 73, I comma d.p.r 9 ottobre 1990, era stato inizialmente destinatario di ordinanza applicativa della misura custodiale carceraria emessa in data 8/4/2011 dal Gip del Tribunale di Bologna, confermata in sede di riesame dal Tribunale della Libertà di Bologna con ordinanza n. 488/11 dell' 8/4/2011.

La misura della custodia cautelare in carcere era poi stata sostituita in data 19/9/2011 con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione familiare.

Con una prima istanza ex art. 299 c.p.p. la difesa chiedeva che BEGU ANDI fosse autorizzato a prestare attività lavorativa presso il Centro Sanitario Ortopedia Estense come da dichiarazione di disponibilità all'assunzione e documentazione attestante l'assoluta indigenza del nucleo familiare.

Il Pubblico Ministero esprimeva parere contrario.

Il Gip con ordinanza in data 3/2/2012 rigettava la domanda "rilevato che in ragione del coinvolgimento del Begu all'interno di un consolidato sodalizio criminale la misura in essere era l'unica adeguata, idonea e proporzionata rispetto alle ricorrenti esigenze e alla gravità delle imputazioni.

2. Avverso l'impugnata ordinanza interponeva l'appello la difesa che insisteva nella originaria richiesta sulla base delle medesime argomentazioni.

Il Tribunale con ordinanza del 5 marzo 2012 rigettava l'appello rilevando in particolare la carenza di presupposti formali della richiesta di autorizzazione al lavoro.

3. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso - con cui il ricorrente lamenta l'illegittimo diniego di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa in regime di arresti domiciliari - è fondato.

1.2. Nell'impugnata ordinanza il tribunale di Bologna ha considerato che, se lo stato di assoluta indigenza, costituente presupposto per l'applicazione dell'art. 284, comma 3, c.p.p. era stato idoneamente attestato tramite svariata documentazione allegata dalla difesa che dimostrava l'oggettiva difficoltà di mantenimento del nucleo familiare da parte di Begu Andi, la dichiarazione di disponibilità all'assunzione a firma di Vincenzi Giovanni, datata 22 dicembre 2011, non risultava adeguatamente aggiornata. Inoltre la stessa non specificava l'orario di lavoro giornaliero e settimanale che il prevenuto avrebbe dovuto

osservare, essendo tali specificazioni contenute solo nell'istanza proposta dalla difesa, che non poteva essere sostitutiva della dichiarazione resa in merito dal datore di lavoro. In assenza di detti elementi l'istanza di autorizzazione al lavoro richiesta non poteva - secondo il tribunale - essere adeguatamente valutata ai fini della sua concedibilità.

1.2. Deve però considerarsi che l'art. 284, comma 3, c.p.p. prescrive, ai fini della concessione del permesso lavorativo, che se l'imputato agli arresti domiciliari non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.

Il tribunale di Bologna considera provata la situazione di indigenza economica del ricorrente sicché è integrato il presupposto per la astratta concedibilità del beneficio. Non rileva invece, in termini ostativi alla concessione del permesso lavorativo, l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, che attiene alle modalità di fruizione del permesso stesso.

La censura del ricorrente coglie quindi nel segno: la specificità dell'offerta lavorativa non rileva ai fini della autorizzazione, o no, ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per svolgere tale attività. Il giudice deve invece verificare l'autenticità della stessa, mentre l'orario di lavoro, giornaliero e settimanale, rileva ai fini delle prescrizioni che l'autorizzazione può contenere.

Anche sotto altro profilo l'ordinanza impugnata appare difettosa nella misura in cui ha ^{ritenuto} richiesto che l'offerta lavorativa non fosse aggiornata ancorché la stessa, in quanto datata 22 dicembre 2011, fosse sufficientemente prossima all'istanza di autorizzazione.

Sotto entrambi questi profili quindi l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al tribunale di Bologna per nuovo esame.

P.Q.M.

la Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Bologna.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012

Il Consigliere estensore

(Giovanni Amoroso)
Giovanni Amoroso

Il Presidente

(Mario Gentile)
Mario Gentile

